



---

*Documento di seduta*

---

**B8-0439/2016**

5.4.2016

## **PROPOSTA DI RISOLUZIONE**

presentata a norma dell'articolo 106, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 4, lettera c),  
del regolamento

sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rinnova  
l'approvazione della sostanza attiva glifosato a norma del regolamento (CE) n.  
1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul  
mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di  
esecuzione (UE) n. 540/2011  
(D044281-01 – 2016/2624(RPS))

**Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare**

Relatori: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini,  
Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries

**Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (D044281-01 – 2016/2624(RPS))**

*Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (D044281-01),
  - visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,
  - visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<sup>2</sup>,
  - visto l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare<sup>3</sup>,
  - vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
  - visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 4, lettera c), del suo regolamento,
- A. considerando che, tra tutti gli erbicidi, il glifosato è attualmente il diserbante sistemico che registra il più elevato volume di produzione a livello globale; che negli ultimi 40 anni il suo impiego su scala mondiale ha conosciuto un notevole aumento, pari al 260 % (passando da 3 200 tonnellate nel 1974 a 825 000 tonnellate nel 2014)<sup>4</sup>;
- B. considerando che il glifosato è un erbicida non selettivo che provoca la morte di tutta la vegetazione erbacea; che il glifosato agisce interferendo con la cosiddetta via dello shikimato, una via che è altresì presente in alghe, batteri e funghi; che, secondo quanto

<sup>1</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

<sup>3</sup> GU L 031 dell'1.2.2002, pag. 1.

<sup>4</sup> <http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0070-0>

dimostrato, le esposizioni sub-letali di *Escherichia coli* e *Salmonella enterica serovar Typhimurium* ai formulati commerciali di glifosato producono un cambiamento a livello della risposta agli antibiotici;

- C. considerando che su scala mondiale il glifosato viene impiegato nel 76 % dei casi nel settore agricolo; che il glifosato è altresì ampiamente utilizzato nella silvicoltura, nel contesto urbano e nel giardinaggio;
- D. considerando che il glifosato e/o i suoi residui sono stati individuati nelle acque, nel suolo, negli alimenti, nelle bevande, nei prodotti non commestibili nonché nell'organismo umano (ad esempio urina e latte materno);
- E. considerando che, in generale, la popolazione è esposta alla sostanza soprattutto qualora viva in prossimità di zone ove la sostanza viene nebulizzata, qualora ne faccia un uso domestico o tramite la dieta; che l'esposizione al glifosato è in crescita a causa del drastico aumento dei volumi complessivi di utilizzo della sostanza; che gli effetti del glifosato sulla salute umana non vanno sottovalutati;
- F. considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, una sostanza attiva può essere approvata soltanto se non è o non è stata classificata come cancerogena di categoria 1A o 1B, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008, a meno che l'esposizione degli esseri umani a tale sostanza attiva sia trascurabile ovvero vi sia una grave emergenza fitosanitaria che non può essere contenuta con altri mezzi disponibili;
- G. considerando che nel marzo 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha classificato il glifosato come "probabilmente cancerogeno per l'uomo" (gruppo 2A) in base a "prove limitate" di effetti cancerogeni sull'uomo (derivanti da casi di esposizione reale ed effettiva), "prove sufficienti" di tumori negli animali da laboratorio (da studi sul glifosato "puro"), nonché "prove solide" di dati meccanicistici riguardanti la cancerogenicità (genotossicità e stress ossidativo) del glifosato "puro" e dei formulati contenenti glifosato;
- H. considerando che i criteri utilizzati dalla IARC per il gruppo 2A sono paragonabili a quelli della categoria 1B di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;
- I. considerando che, ciononostante, nel novembre 2015 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha completato una valutazione paritetica del glifosato ed è giunta alla conclusione che è improbabile che il glifosato rappresenti una minaccia di cancro per l'uomo e che gli elementi di prova disponibili non ne giustificano la classificazione relativamente al suo potenziale cancerogeno in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008;
- J. considerando che il regolamento di esecuzione (UE) .../... della Commissione del XXX che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (in appresso "il progetto di regolamento di esecuzione") propone di autorizzare il glifosato fino al 30 giugno 2031, vale a dire per il periodo massimo consentito e per qualsiasi tipo di utilizzo, senza imporre restrizioni (tranne che per un

coformulante sugli oltre 500) né condizioni giuridicamente vincolanti per il suo impiego, dietro mera presentazione di informazioni di conferma sulle proprietà di interferenza con il sistema endocrino;

- K. considerando che lo scopo dichiarato del regolamento (CE) n. 1107/2009 è di "assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l'armonizzazione delle norme relative all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, stimolando nel contempo la produzione agricola";
- L. considerando che nel testo del regolamento (CE) n. 1107/2009 si afferma che le relative disposizioni "si fondano sul principio di precauzione al fine di garantire che le sostanze attive o i prodotti immessi sul mercato non abbiano effetti nocivi per la salute umana o animale o l'ambiente"; che il testo afferma inoltre che "in particolare, non si impedisce agli Stati membri di applicare il principio di precauzione quando sul piano scientifico vi siano incertezze quanto ai rischi che i prodotti fitosanitari che devono essere autorizzati nel loro territorio comportano per la salute umana e animale o l'ambiente";
- M. considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, eventuali decisioni in merito all'approvazione/non approvazione/approvazione subordinata a condizioni di una sostanza attiva si basano sulla relazione di esame della Commissione e su "altri fattori che è legittimo prendere in considerazione con riferimento alla materia trattata e, ove opportuno, del principio di precauzione stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002";
- N. considerando, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, qualora, "in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio";
- O. considerando che le condizioni per poter ricorrere al principio di precauzione quale definito nel regolamento (CE) n. 178/2002 sono chiaramente soddisfatte alla luce della controversia in corso circa le proprietà cancerogene del glifosato;
- P. considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva è per un periodo non superiore a quindici anni; che, ai fini della sicurezza, il periodo di approvazione dovrebbe essere proporzionato ai possibili rischi intrinseci all'uso di tali sostanze, tenendo conto, in sede di adozione di qualsiasi decisione in merito al rinnovo dell'approvazione, dell'esperienza maturata attraverso l'effettivo utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze interessate, nonché di qualsiasi sviluppo in campo scientifico e tecnologico;
- Q. considerando che, nella sua decisione relativa al caso 12/2013/MDC, del 18 febbraio 2016, sulle pratiche della Commissione europea in merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (pesticidi), il Mediatore europeo ha invitato la Commissione a rivedere il suo approccio alla definizione e all'attuazione di

misure di mitigazione (condizioni e restrizioni), al fine di includere ulteriori requisiti volti a garantire che la Commissione non si sottragga alla propria responsabilità di assicurare un'efficace protezione della salute umana e animale e dell'ambiente conferendo agli Stati membri una discrezione pressoché assoluta per quanto riguarda la definizione di misure di mitigazione per sostanze potenzialmente pericolose, dato che le formulazioni standard sono molto vaghe ed è possibile persino mettere in dubbio che esse esigano misure di mitigazione;

- R. considerando che il progetto di regolamento di esecuzione non contiene tuttavia alcuna misura di mitigazione del rischio che sia giuridicamente vincolante, nonostante in quasi tutti gli usi del glifosato sia stato rilevato un elevato rischio a lungo termine per i vertebrati terrestri non bersaglio, compresi mammiferi e uccelli; che l'uso del glifosato quale erbicida non selettivo provoca la morte non solo delle piante indesiderate, bensì di tutte le piante, nonché di alghe, batteri e funghi, generando quindi un impatto inaccettabile sulla biodiversità e sull'ecosistema; che, in quanto tale, il glifosato non è conforme all'articolo 4, paragrafo 3, lettera e), punto iii), del regolamento (CE) n. 1107/2009;
- S. considerando che diversi Stati membri hanno già adottato misure precauzionali per proteggere la salute pubblica e l'ambiente; che, per conseguire il medesimo livello di protezione in tutti gli Stati membri, occorre stabilire a livello dell'Unione condizioni chiare e giuridicamente vincolanti in merito all'uso di una sostanza attiva nel caso in cui questa venga approvata;
- T. considerando che l'EFSA, su richiesta della Commissione, ha tenuto in considerazione nella propria valutazione la relazione pubblicata dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), che ha classificato il glifosato quale sostanza probabilmente cancerogena per gli esseri umani; che la valutazione dell'EFSA si è basata su un ampio insieme di prove, compresi una serie di studi non analizzati dalla IARC, e che, secondo l'EFSA, ciò costituisce una delle ragioni per cui sono state raggiunte conclusioni differenti;
- U. considerando che il capo unità pesticidi dell'EFSA, responsabile della valutazione, ha definito taluni studi non analizzati dalla IARC come "fondamentali" e "cruciali"; che finora l'EFSA ha rifiutato di rendere pubblici tali studi, in quanto i richiedenti sostengono che la loro divulgazione lederebbe i loro interessi commerciali; che la mancata pubblicazione degli studi rende impossibile un controllo scientifico indipendente; che l'EFSA non ha fornito prove verificabili a dimostrazione del fatto che la divulgazione degli studi potrebbe nuocere all'industria, come previsto invece dall'obbligo giuridico a essa incombente in virtù dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009;
- V. considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione<sup>1</sup>, le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di interessi commerciali a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione; che, alla luce della controversia in corso tra la

---

<sup>1</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

IARC e l'EFSA su una questione rilevante per il pubblico quale il cancro e dell'importanza globale della decisione in merito alla riapprovazione (eventualmente subordinata a condizioni) o alla mancata riapprovazione del glifosato, vi è indubbiamente un interesse pubblico prevalente alla divulgazione di tali studi;

- W. considerando che sussistono non solo serie preoccupazioni in merito al potenziale cancerogeno del glifosato, ma anche dubbi su un eventuale meccanismo d'azione in relazione alle sue proprietà di interferenza endocrina; che è stato constatato che i formulati a base di glifosato interferiscono a livello endocrino nelle linee cellulari umane e che, in assenza di opportuni criteri scientifici orizzontali, non può essere escluso un meccanismo d'azione endocrino-mediato;
- X. considerando che nel luglio 2015 lo Stato membro relatore ha manifestato l'intenzione di presentare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, autorità scientifica competente in materia di classificazione armonizzata delle sostanze chimiche, un fascicolo concernente la classificazione armonizzata del glifosato, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008; che l'applicazione era attesa per la fine di marzo 2016; che, secondo le previsioni, il processo decisionale durerà diciotto mesi;
- Y. considerando che nel marzo 2016 è stata rinviata la votazione in seno al comitato permanente per i fitofarmaci sul progetto di regolamento di esecuzione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato;
- Z. che il *Government Accountability Office* (GAO, ossia l'Ufficio per la responsabilità governativa statunitense) ha recentemente formulato una raccomandazione rivolta alla *Food and Drug Administration* (Agenzia dell'alimentazione e del farmaco statunitense) affinché questa valuti il rischio e divulghi informazioni sui residui di glifosato in relazione alla salute pubblica;
1. ritiene che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione non garantisca un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, non applichi il principio di precauzione ed ecceda le competenze di esecuzione stabilite dal regolamento (CE) n. 1107/2009;
  2. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di regolamento di esecuzione e di presentare alla commissione un nuovo progetto;
  3. invita la Commissione a non rinnovare l'approvazione del glifosato e a elaborare un calendario chiaro per la redazione di un elenco di coformulanti che non possono essere inclusi nei prodotti fitosanitari;
  4. invita la Commissione a provvedere in breve tempo a una revisione indipendente della classificazione del glifosato alla luce di tutte le prove scientifiche disponibili relative al potenziale cancerogeno della sostanza stessa, nonché delle eventuali proprietà di interferenza endocrina sulla base degli auspicati criteri scientifici orizzontali per i disgregatori endocrini;
  5. invita la Commissione e l'EFSA a divulgare immediatamente tutte le prove scientifiche che hanno costituito il fondamento della classificazione positiva del glifosato e della proposta di rinnovo dell'autorizzazione, alla luce dell'interesse pubblico prevalente alla

divulgazione;

6. invita la Commissione a incaricare il suo Ufficio alimentare e veterinario di testare e monitorare i residui di glifosato negli alimenti e nelle bevande prodotti nell'Unione nonché nelle merci importate;
7. è del parere che, per garantire fiducia nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea e tra le stesse, sarà fondamentale che la Commissione dia opportunamente seguito alla presente risoluzione e presenti dunque un nuovo progetto sostanzialmente modificato;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.